



CITTA' DI IVREA

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 19/02/2026

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno **2026** addì **19** del mese di **Febbraio** alle ore **15.00** in Ivrea, presso la sala giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
CHIANTORE MATTEO	Sindaco	SI
DAL SANTO PATRIZIA	Vicesindaca	SI
COLOSSO GABRIELLA	Assessora	SI
COMOTTO FRANCESCO	Assessore	SI
DULLA FABRIZIO MARIO	Assessore	AG
FRESC MASSIMO	Assessore	AG

Assiste alla seduta, il Segretario Generale, **BIROLO GERARDO**.

Il Sindaco, **CHIANTORE MATTEO**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14.01.2026 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.01.2026 di indizione del Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte Disciplinare" (Referendum Costituzionale sulla Giustizia) che dovrà svolgersi il 22 e 23 marzo 2026;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 14/2026 ad oggetto: "...Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum";

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212;
- ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per i referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro giovedì 16 febbraio 2026;
- che la legge 212/1956 "disciplina della propaganda elettorale" prevede che i Sindaci e le Giunte comunali tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello della votazione, cioè tra il 17 ed il 20 febbraio 2026, debbano individuare e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di coloro che partecipano direttamente alla campagna elettorale;
- che a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e ai promotori di ciascun referendum (da considerarsi come gruppo unico), agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda.
- che la campagna elettorale inizia il 30° giorno precedente la consultazione e cioè il 20 febbraio 2026;

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, individuare tempestivamente i luoghi nei quali installare i tabelloni elettorali per la propaganda, al fine di consentire all'Ufficio esecuzione lavori pubblici di poterne predisporre ed effettuare l'installazione per tempo;

PRESO ATTO che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono state disposte drastiche riduzioni alla spesa per la gestione delle consultazioni elettorali e che, in particolare, con l'art. 1 comma 400 lettera h) sono state apportate modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni nei periodi elettorali ed eliminando la propaganda indiretta da parte dei "fiancheggiatori";

CONSIDERATO che, con tale norma, sono stati anche ridotti gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, che risultavano essere di numero troppo

elevato e che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- **da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;**
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;

TENUTO conto che questo Comune aveva già da anni ridotto al minimo consentito il numero degli spazi (prima compresi tra un minimo di 10 ed un massimo di 20), proprio nell'ottica di contenimento dei costi delle consultazioni elettorali e tenuto conto del fatto che gli stessi, soprattutto in occasione di referendum, spesso non vengono utilizzati;

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2014 ha predeterminato una riduzione di 100 milioni di euro delle risorse complessivamente destinate allo stanziamento dell'apposito "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" e che, pertanto, si è determinata una forte riduzione dei rimborsi da parte dello Stato e delle altre istituzioni coinvolte nei confronti delle spese sostenute dai comuni per la gestione del procedimento elettorale;

CONSIDERATO non essendo ancora stati definiti dal Ministero dell'Interno i fondi per le consultazioni in oggetto, risulta necessario, in via prudenziale, adeguare le spese al minimo indispensabile e, comunque, non oltre quelle autorizzate per i referendum precedenti;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di evitare che l'eventuale mancato rimborso di una parte delle spese elettorali possa ricadere sul Bilancio dell'ente, contenere il numero degli spazi da assegnare alla propaganda elettorale a cinque, adeguandolo così al minimo consentito dalla legge;

PRESO ATTO che, ad oggi, le campagne elettorali iniziano di fatto molto tempo prima di quanto previsto dalla normativa vigente e vengono svolte soprattutto sul web ed attraverso la stampa ed i media locali e nazionali, con la conseguenza che spesso i tabelloni elettorali vengono poco utilizzati a causa dei costi di stampa e distribuzione dei manifesti oltre che delle complesse regole sulla propaganda elettorale;

VISTO il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1975, n.130, che fa obbligo alle Giunte Comunali di stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale;

VISTO il secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 212, che stabilisce il numero degli spazi per ogni centro abitato, in base alle relative popolazioni residenti;

PRESO ATTO entro il termine del 16 febbraio sono correttamente pervenute all'Ufficio elettorale n. 8 (otto) richieste di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale e precisamente 6 (sei) da partiti politici e 2 (due) da comitati promotori e che occorre delimitare e assegnare gli spazi stessi secondo l'ordine di sorteggio indicato;

CONSIDERATO che:

- in ognuno degli spazi di cui sopra spetta ad ogni partito politico richiedente una superficie unica di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
- ad ogni comitato promotore spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base per ciascuno dei referendum promossi;
- che le singole superfici debbono stare su di una sola linea orizzontale e che quindi ogni spazio avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 8 di base;

CONSIDERATO inoltre:

- che gli spazi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni il più possibile vicine, pur costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;
- che l'assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio deve essere effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle domande, a partire dal lato sinistro;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in riferimento all'esercizio finanziario in corso e che, pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000".

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 22/12/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 22/12/2025 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2026/2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15/01/2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - parte finanziaria" e la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/01/2025 ad oggetto "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021";

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI STABILIRE i seguenti spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, alla propaganda per il Referendum Costituzionale sulla Giustizia che si terrà il 22 e 23 marzo 2026, come dettagliatamente specificato nel prospetto che segue:

CENTRO ABITATO	ABITANTI al 31.12.2025	NUMERO DEGLI SPAZI	UBICAZIONE DEGLI SPAZI
Ivrea	22.742	5	1) Via Circonvallazione (fronte mercato) 2) Viale Biella (San Giovanni) 3) Via Cigliano (Torre Balfredo) 4) Via Torino (San Bernardo) 5) Via Torino (lato scuole Olivetti)

- 1. DI DELIMITARE** nella misura di metri DUE (2) di altezza per metri OTTO (8) di base gli spazi stabiliti con la presente deliberazione per la propaganda riservata ai Comitati promotori dei Referendum in oggetto ed ai Partiti presenti in parlamento;
- 2. DI RIPARTIRE** gli spazi stessi in n. **OTTO (8)** superfici uguali di metri 2 di altezza per metri 1 di base, poste su una sola linea orizzontale e progressivamente numerate, a partire da sinistra, da **1 a 8**.
- 3. DI ASSEGNARE** le suddette superfici seguendo l'ordine di presentazione a protocollo, come dettagliatamente indicato nel seguente prospetto, rilevando che non sono ammessi scambi o cessioni delle superfici assegnate:

PROPAGANDA REFERENDUM POPOLARE

Numero della superficie assegnata	<i>Assegnatario</i>
1	ALLEANZA VERDI SINISTRA Prot. 5485/2026
2	LEGA SALVINI PIEMONTE Prot. 5875/2026 e 6487/2026
3	MOVIMENTO 5 STELLE Prot. 6283/2026
4	PARTITO DEMOCRATICO Prot. 6411/2026
5	NOI MODERATI Prot. 6686/2026
6	COMITATO 15 PER IL NO Prot. 6722/2026
7	FRATELLI D'ITALIA Prot. 6767/2026, 6802/2026, 6804/2026
8	COMITATO SI RIFORMA Prot. 6853/2026

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE con successiva votazione, con voti unanimi, favorevoli e palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 56**

Ufficio Proponente: **Ufficio Demografici**

Oggetto: **REFERENDUM POPOLARE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Demografici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **19/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Gilberto Guerriero

Del che si è redatto il presente verbale, sottoscritto con firma digitale,

IL SINDACO
CHIANTORE MATTEO

IL SEGRETARIO GENERALE
BIROLO GERARDO